



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto n° 161 del 30/10/2018

OGGETTO :

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO TRA LA PROVINCIA DI MODENA E IL LICEO SCIENTIFICO STATALE ALESSANDRO TASSONI DI MODENA PER L'ATTIVAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO RIVOLTI AGLI STUDENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO.

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi dell'art. 1 comma 622/623/624 della L. 296/2006, D.M. 22/08/2007 e formativo L. n. 53/2003 art.4 e del D.L.gs. n. 77/05.

Considerato che il sistema di orientamento e tirocini trova previsione altresì nella L.R. Emilia Romagna N. 17 del 01.08.2005 avente ad oggetto "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità sicurezza e regolarità del lavoro", con particolare riferimento agli artt. 23, 24, 25 e 26 [1] (*vedi nota in calce*).

Preso atto inoltre che il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142, con l'approvazione del "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e criteri di cui all'art. 18 della Legge 196/1997 sui tirocini formativi e di orientamento", stabilisce in particolare:

- **all'art. 1**, le finalità: "Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859";
- **all'art. 1 comma 2**, la natura del rapporto che si instaura: "I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro";
- **all'art. 2**, le categorie di soggetti promotori, tra cui le istituzioni scolastiche statali;
- **all'art. 3**, le garanzie assicurative: "I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento";
- **all'art. 4**, le modalità esecutive, "I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento";
- **all'art. 4 secondo comma** le modalità di attivazione: I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla

convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:

- a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
- b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
- c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'art 3;
- d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- e) il settore aziendale di inserimento.

- **All'art. 7**, la durata. In particolare la durata deve essere “non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria”.

Al fine di agevolare le scelte professionali dei giovani mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, la Provincia di Modena è interessata a far sì che gli studenti frequentanti il Liceo Scientifico Statale “ALESSANDRO TASSONI” di Modena, possano svolgere un'attività di alternanza scuola-lavoro qualificata, e in raccordo con il percorso formativo.

Precisato che lo schema della convenzione tra la Provincia di Modena e l'istituto sopra citato, verrà sottoscritto dal Direttore dell'Area Lavori Pubblici, e che la stessa decorrerà dalla data di sottoscrizione e che la durata del tirocinio sarà quella indicata nel progetto formativo.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il responsabile del trattamento dei medesimi è il Direttore dell'Area Affari generali Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 D.L.gs 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) di approvare, per motivi e nei termini indicati in premessa lo schema della Convenzione (*Allegato A*) con il Liceo Scientifico Statale “Alessandro Tassoni” di Modena, che si allega quale parte integrante del presente atto, per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento;
- 2) di autorizzare il Direttore dell'Area Lavori Pubblici alla sottoscrizione della Convenzione fra la Provincia di Modena e il Liceo Scientifico Statale “Alessandro Tassoni” di Modena per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento a favore di studenti iscritti presso l'istituto medesimo e alla predisposizione dell'atto dirigenziale propedeutico;
- 3) di dare atto che all'attivazione del tirocinio formativo e di orientamento provvederà il Direttore d'area, valutata la congruità degli obiettivi specifici descritti nel progetto formativo e la relativa durata;
- 4) di dare atto che l'approvazione di tale convenzione non comporta oneri di spesa da parte dell'Amministrazione Provinciale.

NOTA:

|I| (*Vedi L.R. Emilia Romagna n.17 del 1.8.2005 “Capo IV Orientamento e tirocini”*)

Art. 23 – Orientamento al lavoro

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2003, la funzione di orientamento al lavoro di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b) si esplica attraverso l'erogazione di servizi per il sostegno e l'aiuto alla persona nella ricerca di prima persona o nuova occupazione, anche mediante iniziative di accoglienza, informazione, accompagnamento e consulenza.
2. La Giunta regionale definisce, secondo quanto previsto all'articolo 35, comma 2, le figure professionali di riferimento e gli standard di servizio per l'orientamento. La Giunta regionale sostiene, inoltre, la qualificazione degli operatori e delle attività.
3. Le Province programmano i servizi di orientamento al lavoro perseguendo l'obiettivo della loro qualificazione e dell'integrazione con gli ambiti in cui la funzione di orientamento è esercitata dai soggetti del sistema formativo.
4. I Comuni singoli o associati nelle forme di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), possono svolgere le funzioni di informazione e orientamento di cui all'articolo 32, comma 3, lettere a) e b), nel rispetto degli standard essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 34.
5. Relativamente a tali funzioni i Comuni garantiscono adeguate forme di informazione e raccordo nei confronti delle Province.

Art. 24 – Tirocini

1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia della legislazione nazionale, disciplina i tirocini formativi e di orientamento, come definiti all'articolo 9 comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali strumenti, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore e il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 25, comma 1, il datore di lavoro può essere costituito da imprenditore o da persona esercente una professione, ancorché senza lavoratori dipendenti. I tirocini sono attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal tirocinante.
3. I tirocini sono destinati ai cittadini dell'Unione Europea, o provenienti da paesi non appartenenti ad essa, presenti, in condizione di regolarità, sul territorio regionale, in possesso dei requisiti di accesso come stabiliti all'articolo 30, comma 1 della legge regionale n. 12 del 2003. E' obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante.
4. I soggetti promotori inviano copia delle convenzioni e dei progetti di tirocinio alla Direzione provinciale del Lavoro ed alla Provincia territorialmente competente, nonché alle rappresentanze provinciali confederali delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3, le quali ne informano le rappresentanze sindacali aziendali ove presenti.
5. Per ogni tirocinio devono essere individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.
6. Considerato che detti progetti sono finalizzati a contestualizzare i contenuti del curriculum scolastico nell'ambito lavorativo e si realizzano attraverso lo svolgimento sia di ore d'aula in cui si riportano testimonianze dal Mondo del Lavoro approfondendo le tematiche affrontate durante normali ore di lezione frontali (proposte dal curriculum scolastico) sia di ore di stage direttamente in azienda (enti privati o pubblici).
7. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi richiamati all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, integrata dal Capo IV della LR 17 del 26 luglio 2005, anche le Pubbliche Amministrazioni possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
8. I soggetti ospitanti e i soggetti promotori dei tirocini possono assegnare borse di studio in favore dei tirocinanti per la durata del tirocinio.

Art. 25 – Soggetti promotori, durata e limiti quantitativi dei tirocini

1. La Giunta regionale, nel rispetto del quanto disposto agli articoli 5, 9, e 30 della legge regionale n. 12 del 2003, adotta disposizioni, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, in relazione a:
 - a) i destinatari;
 - b) il rapporto intercorre fra il numero di tirocinanti ospitati ed il personale operante presso i soggetti ospitanti di cui all'articolo 24, comma 2, con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, o comunque, con un ruolo organizzativo chiaramente definito, ovvero in qualità di soci lavoratori, o liberi professionisti associati;
 - c) le professionalità ad alto contenuto specialistico che consentono di ospitare tirocinanti da parte di imprenditori e persone esercenti professioni, anche senza lavoratori dipendenti;
 - d) la durata massima dei tirocini, che non può superare i dodici mesi, estendibili a ventiquattro esclusivamente a iniziative rivolte a persone con disabilità, prevedendo altresì le condizioni per le eventuali sospensioni

temporanee, che dovranno essere concordate nel progetto di tirocinio; le verifiche e, per i tirocini realizzati nell'ambito della programmazione della Regione e delle Provincie, le eventuali sanzioni in caso di inadempienza.

2. La giunta Regionale può altresì individuare condizioni di maggior favore per i tirocini rivolti a soggetti in condizione di svantaggio, allorché realizzati presso le cooperative sociali ed i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991.

3. Possono, in particolare, promuovere tirocini:

a) le Province;

b) le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici;

c) le istituzioni scolastiche statali e paritarie, con riferimento ai propri studenti anche nel ventiquattro mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;

d) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale;

e) le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario in quanto esercitano funzioni di orientamento ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 9 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20);

f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti individuati dalla Giunta regionale e relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi ed inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale;

g) le Aziende a unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;

h) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 32, comma 2, secondo i limiti stabiliti dalla Giunta regionale;

i) i Comuni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione, ai sensi degli articoli 39 e 40, all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti, che sono definiti dalla Giunta Regionale.;

l) gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5;

4. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dagli articoli 5, 9 e 30 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).

Art. 26 – Qualificazione dei tirocini

1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, definisce i criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite.

2. Le Provincie, per le finalità di cui all'articolo 24, comma 1, promuovono a sostegno la qualificazione dei tirocini attraverso:

a) il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione dei tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati;

b) l'eventuale rimborso di spese e assegni di frequenza in favore dei tirocinanti, nonché l'eventuale assunzione dell'onere della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro;

c) azioni di supporto per agevolare l'incontro fra soggetti ospitanti e tirocinanti.

d) attività di servizio per agevolare l'incontro fra soggetti ospitanti e tirocinanti.

3. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini possono essere stipulate convenzioni quadro fra soggetti promotori di cui all'art. 25, comma 3 e le parti sociali.

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO

Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li _____

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni"

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni", con sede legale in viale Virginia Reiter, 66 – 41121 Modena (MO), Codice Fiscale n. 80014810362, rappresentato dalla prof.ssa Stefania RICCIARDI, nata a Napoli il 14/07/1959, in qualità di Dirigente Scolastico

E

Provincia di Modena - con sede legale in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34 codice fiscale/Partita IVA 01375710363 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato legalmente da Ing. Alessandro MANNI, Direttore Area lavori Pubblici, nato a Modena il 1/11/1958, codice fiscale MNNLSN58S01F257W

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

La Provincia qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti del Liceo scientifico "A.Tassoni" in alternanza scuola lavoro da effettuarsi nel periodo dal 12 novembre 2018 al 31 luglio 2019, su proposta del Liceo Scientifico Statale "A. Tassoni", di seguito indicato anche come "istituzione scolastica".

Durante il periodo di Alternanza gli studenti saranno assistiti dal tutor esterno Dott.ssa Tiziana Zanni e da due tutor interni . Le attività di Alternanza scuola lavoro si svolgeranno presso la sede del Liceo Scientifico A" Tassoni"

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente Lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo, che fa parte integrante della

presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di una scheda di valutazione sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi

richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro nonché per responsabilità civile presso:

Compagnia: **BENACQUISTA ASSICURAZIONE**, Agenzia di **Latina**, Polizza n. 30145.

L'istituzione scolastica si impegna a comunicare all'INAIL l'elenco dei nominativi degli allievi in alternanza.

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, il soggetto ospitante si impegna a comunicare l'evento all'istituzione scolastica la quale, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, lo segnalerà agli istituti assicurativi facendo riferimento al suddetto numero di polizza.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia.

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza di percorso formativo presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo.

Modena,

Per l'Istituzione scolastica

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Stefania Ricciardi

Per il Soggetto Ospitante

Il Direttore dell'Area Lavori Pubblici

Ing. Alessandro Manni

Atto n. 161 del 30/10/2018

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO TRA LA PROVINCIA DI MODENA E IL LICEO SCIENTIFICO STATALE ALESSANDRO TASSONI DI MODENA PER L'ATTIVAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO RIVOLTI AGLI STUDENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO.

Pagina 1 di 1

ATTO DEL PRESIDENTE

L'Atto del Presidente n. 161 del 30/10/2018 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 30/10/2018

L'incaricato alla pubblicazione
PIPINO ANGELA

Originale firmato digitalmente